

REGOLAMENTO (CEE) N. 3746/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 1989

in ordine alle cauzioni relative ai titoli di esportazione rilasciati a norma del regolamento (CEE) n. 3230/88 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2931/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo ad un'assistenza all'esportazione di prodotti agricoli che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un paese terzo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3182/88⁽⁵⁾, prevede, agli articoli 14 e 15, le modalità relative ai titoli di esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3434/87⁽⁷⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3230/88 della Commissione⁽⁸⁾ ha fissato i quantitativi di carni che possono essere esportate a condizioni speciali per il quarto trimestre 1988;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2377/80, la cauzione relativa ai

titoli di esportazione è svincolata esclusivamente dietro presentazione della prova di arrivo a destinazione; che le divergenze insorte tra la Comunità e gli Stati Uniti in merito a determinati provvedimenti veterinari nel settore delle carni bovine hanno profondamente modificato le condizioni commerciali impedendo la realizzazione di alcune esportazioni previste sulla scorta dei titoli rilasciati a norma del regolamento da ultimo citato; che si ravvisa pertanto l'opportunità di procedere allo svincolo della cauzione costituita per ottenere i titoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al disposto dell'articolo 6, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2377/80, a richiesta degli interessati, le cauzioni relative ai titoli di esportazione rilasciati a norma del regolamento (CEE) n. 3230/88 sono svincolate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 334 del 28. 12. 1979, pag. 8.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(3) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

(4) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(5) GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 13.

(6) GU n. L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44.

(7) GU n. L 327 del 18. 11. 1987, pag. 7.

(8) GU n. L 288 del 21. 10. 1988, pag. 21.